ORDINANZA N. 48 /2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la richiesta di assegnazione temporanea di un'area di sosta per le auto di servizio in forza alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – N.O.P. Campania acquisita al prot. n. 19119 del 23/9/20;

RITENUTO opportuno, in via temporanea e fino al 31/12/2020, riservare l'area sita in via dei Silos, lungo l'edificio in concessione ad Eligroup, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

VISTI gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima sita in via dei Silos, adiacente in Piazzale Immacolatella del porto di Napoli, adiacente l'edificio in concessione ad Eligroup, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata esclusivamente alla sosta delle autovetture di servizio appartenenti Direzione Centrale della Polizia Criminale – N.O.P. Campania, fino al 31/12/2020.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria.

Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass riportante la targa da rilasciarsi a cura del Comando in intestazione.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, lì 28.08.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

Google Maps All. ord. 48/20

Imagery ©2020 Google, Imagery ©2020 Maxar Technologies, Map data ©2020 10 m